

Regolamento per la disciplina del Fondo per la premialità (art. 9 Legge 30.12.2010 n. 240 e ss. mm. ii.)

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo per la premialità di professori di I e II fascia, ricercatori e personale tecnico amministrativo, anche a tempo determinato (di seguito denominato anche personale strutturato), ai sensi dell'art. 9 della Legge del 30.12.2010 n. 240, di seguito denominato Fondo per la premialità.

Art. 2 Fonti di finanziamento del Fondo per la premialità

1. Il Fondo per la premialità è costituito con le risorse finanziarie:

- a) che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare al fondo stesso ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge n. 230/2005. La consistenza del fondo è determinata annualmente sulla base delle risorse accertate nell'esercizio contabile precedente.
- b) di cui all'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;
- c) di cui all'art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;
- d) di cui all'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative a professori e ricercatori;
- e) derivanti da finanziamenti esterni, pubblici e privati, ad esclusione delle risorse derivanti da prestazioni conto terzi, secondo quanto disciplinato negli articoli successivi.

Art. 3 Compenso incarico aggiuntivo a favore del personale docente e ricercatore

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), devono essere previamente certificate dal bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente in modo da costituire risorse vincolate per l'esercizio successivo. Esse sono finalizzate ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione a specifici incarichi in attività di ricerca, didattica, terza missione e gestione, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi, così come previste dagli artt. 3 e 20 e ss. del Regolamento sugli impegni di ricerca e di didattica dei professori e dei ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato incardinati presso l'Università telematica Giustino Fortunato.

2. Sulla base delle risorse finanziarie di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, individua le tipologie di incarichi incentivabili, la durata della misura incentivante e il relativo importo.

3. Tali incarichi non devono rientrare nei compiti e doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo.

4. I compensi previsti dal presente articolo devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento.

5. Gli incarichi sono attribuiti con provvedimento del Direttore amministrativo, con cui si definisce il contenuto dell'incarico, la copertura finanziaria, la modalità e la tempistica di verifica dei risultati.

6. La liquidazione dei compensi riguardanti gli incarichi di cui al presente articolo avviene, al termine del periodo di incentivazione, con disposizione del Dirigente a seguito della verifica del raggiungimento dei risultati attestata dal Rettore.

7. La liquidazione deve tenere conto dei limiti di cui al successivo art. 8 sulla base di un'autocertificazione presentata dagli aventi diritto al Dirigente.

8. Il pagamento è di competenza dell'ufficio preposto dell'Amministrazione Generale.

Art. 4 Premialità per progetti competitivi a favore del personale strutturato

1. All'atto dell'assegnazione di un progetto competitivo e comunque entro 6 mesi dall'assegnazione, il responsabile scientifico del progetto, al fine di consentire il monitoraggio dell'andamento del progetto, comunica nella prima seduta del Senato Accademico:

- a) l'avvenuta assegnazione del progetto;

b) la volontà del Responsabile scientifico del progetto resa tramite apposita dichiarazione, di utilizzare le eventuali economie di gestione del progetto per compensi a titolo di premialità come definito nei commi successivi.

Il Responsabile scientifico del progetto che non esprime tale volontà non può procedere al riparto di cui al successivo comma 5.

2. Le economie di gestione, di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), sono quelle che risultano, alla conclusione di progetti competitivi finanziati da soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, dai contributi che sono stati erogati sulle voci spese generali (overhead) e/o costo del personale strutturato, se e come previste dai programmi di finanziamento e coerentemente con la relativa disciplina.

3. Le economie di gestione si realizzano compiutamente solo al termine del progetto e solo a seguito dell'incasso del contributo finale.

4. Una quota non superiore al 50% delle economie di gestione, così come verificate dal Responsabile amministrativo-gestionale dell'Ateneo analogamente alla compatibilità del riparto con le regole del programma di finanziamento, può essere utilizzata secondo le modalità del successivo comma 5. In tal caso il 5% delle economie di gestione di cui al precedente comma 2, concorre alla costituzione di uno specifico fondo rischi di Ateneo.

5. A seguito dell'incasso del contributo finale, il Responsabile scientifico del progetto che abbia effettuato la dichiarazione di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo, d'intesa con il Direttore amministrativo, decide, nei limiti di cui al comma 4 del presente articolo, se e in quale misura ripartire le economie, rispettando i seguenti parametri:

a) il 22,5% confluisce nel fondo per la premialità del personale tecnico amministrativo, da ripartire sulla base dei criteri definiti al successivo art. 7;

b) la quota residua, dalla quale occorre scorporare gli oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente, è distribuita fra il personale docente e ricercatore anche a tempo determinato, coinvolto nel progetto, in relazione all'effettivo impegno, secondo un piano di riparto che definisce per ciascun nominativo l'importo da attribuire;

c) ciascun partecipante di cui alla lettera b) può percepire un importo individuale massimo di € 20.000 (lordo dipendente) per ciascun progetto e comunque nei limiti massimi annui di cui al successivo art. 8. Ciascun partecipante deve autocertificare le somme percepite ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al successivo art. 8.

6. Entro 12 mesi dall'incasso del contributo, il Responsabile scientifico del progetto propone al Consiglio di amministrazione il piano di riparto di cui al precedente comma 5 lett. b), unitamente alle autocertificazioni acquisite.

7. Il Senato accademico delibera esclusivamente in merito al piano di riparto proposto dal CdA. L'eventuale mancata approvazione da parte dell'Organo in merito al piano di riparto deve essere motivata e il Responsabile scientifico che deve tenerne conto di un'eventuale e successiva nuova proposta di piano di riparto.

Art. 5 Premialità per Principal Investigator di ERC

1. Il Responsabile che ospita un Principal Investigator (PI) vincitore di un progetto finanziato dallo European Research Council (ERC), al fine di consentire alla stessa il monitoraggio dell'andamento del progetto, nella prima seduta utile e comunque entro 6 mesi dall'assegnazione del progetto, comunica all'Organo deliberante della Struttura:

a) l'avvenuta assegnazione del progetto;

b) la volontà del PI di ripartire le eventuali economie del progetto, avendo acquisito l'apposita dichiarazione.

Il PI che non esprime tale volontà non può procedere al riparto di cui al successivo comma 9.

2. Al PI, con riferimento ai progetti finanziati dallo European Research Council, può essere riconosciuto, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), un compenso premiale nel corso della durata del progetto e al termine dello stesso.

3. La quota di finanziamento che può essere destinata all'erogazione del compenso non può eccedere, per ogni periodo di rendicontazione, il 40% del contributo relativo ai costi indiretti rendicontati ed erogati dall'ente finanziatore, così come verificato dal Responsabile amministrativo-gestionale dell'Ateneo.

4. A seguito dell'incasso di ciascuna tranche di finanziamento da parte dell'ente finanziatore, il PI, previa verifica della sostenibilità complessiva del progetto, decide, nei limiti di cui al precedente comma 3, se e in che misura richiedere l'erogazione di un compenso, rispettando i seguenti parametri:

a) il 5% è accantonato nel bilancio di Ateneo a titolo di fondo rischi;

b) la quota residua, dalla quale occorre scorporare gli oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente, è attribuita al PI nel limite massimo di € 40.000 (lordo dipendente) per ogni rendicontazione e comunque nei limiti massimi annui di cui al successivo art. 9. Il PI deve autocertificare le somme percepite ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al successivo art. 9.

5. Entro 3 mesi dall'incasso di ciascuna tranche, il PI fa richiesta di erogazione del compenso al Direttore amministrativo, e al contempo fornisce l'autocertificazione di cui al comma 4 lett. b) del presente articolo.

6. Il Direttore amministrativo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti commi 3 e 4, prende atto della richiesta e dispone la liquidazione.

7. Se a seguito delle verifiche di secondo livello sono rilevate spese non ammissibili, a queste si fa fronte prioritariamente mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 3 non distribuite ai sensi del comma 4, o di altri fondi nella disponibilità del PI. Nel caso tali risorse risultino insufficienti, si attinge al fondo rischi di cui al precedente comma 4 lett. a).

8. Alla conclusione del progetto, tenuto conto dei compensi premiali a favore del PI ai sensi dei commi precedenti, compreso quello relativo all'ultima tranche, e qualora risultino ulteriori economie di gestione, il PI può decidere se destinare una quota a titolo di premialità per progetti competitivi, secondo quanto disciplinato al precedente art. 4.

Art. 6 Compenso accessorio per progetti competitivi

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), con riferimento ai programmi competitivi che prevedono la corresponsione di una somma prestabilita per il vincitore di progetti, a quest'ultimo viene riconosciuto il trattamento stipendiale in ragione dell'inquadramento presso l'Ateneo e l'eventuale differenza è attribuita a titolo di compenso accessorio. Previa verifica delle regole del programma da parte dell'ufficio competente dell'Amministrazione Generale, l'Organo deliberante richiede all'ufficio ragioneria la formalizzazione del compenso accessorio. Il Dirigente AA.GG., con proprio provvedimento, ne dispone la liquidazione.

2. L'Ateneo, nel caso di nuova assunzione di Ricercatori a tempo determinato, previa verifica delle regole del programma, propone all'Ufficio ragioneria la relativa richiesta, specificando il differenziale da riconoscere a titolo di trattamento accessorio.

3. L'Ateneo, incassato il provento, provvede a rendere disponibile all'Area competente dell'Amministrazione Generale la quota necessaria a garantire la copertura dell'intero costo di cui al comma 1 o della sola differenza a titolo di accessorio.

4. Il compenso accessorio di cui al presente articolo viene corrisposto contestualmente all'erogazione mensile del trattamento stipendiale e non è soggetto al limite di cui al successivo art. 8, comma 1.

Art. 7 Compenso aggiuntivo, premialità per progetti vinti e premialità per specifici incarichi a favore del personale tecnico amministrativo

1. Delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), una quota è destinata all'incentivazione del personale tecnico amministrativo. Nello specifico:

a) il fondo messo a disposizione annualmente dal Consiglio di amministrazione finalizzato ad attribuire compensi premiali per il personale tecnico amministrativo;

b) il 22,5% della quota dei compensi premiali per progetti competitivi a favore del personale docente e ricercatore, di cui all'art. 4 comma 5, lett. b).

2. Le risorse di cui al punto precedente sono distribuite secondo i seguenti criteri:

a) i compensi a titolo di "premieria" per il personale tecnico amministrativo coinvolto nella gestione di progetti finanziati. Il pagamento avviene a cura dei competenti uffici dell'Amministrazione Generale sulla base delle quote effettivamente incassate.

b) le ulteriori risorse rispetto a quella di cui alla precedente lett. a) sono destinate alla remunerazione di specifici incarichi, conferiti dal Direttore amministrativo al personale tecnico amministrativo, per finalità organizzative specifiche sulla base di linee di priorità approvate dal Consiglio di Amministrazione, definite in modo coerente con gli obiettivi dell'Ateneo.

L'importo del compenso è connesso alla complessità dell'incarico e all'impegno richiesto dall'attività da svolgere, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

L'incarico potrà avere una durata massima di 12 mesi e non può essere conferito più di un incarico su base annua;

Le eventuali economie che si conseguono su tale misura sono riportate all'annualità successiva e saranno erogate per la medesima finalità.

Art. 8 Limiti di erogazione della premialità del personale docente e ricercatore

1. Ove non diversamente specificato, tutte le somme lordo dipendente derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono sottoposte ad un limite annuo massimo. Il limite annuo varia in relazione al ruolo del percipiente, resta valido per l'intero anno e corrisponde alla media dei valori stipendiali di ciascun ruolo e al regime di impegno del percipiente.

2. In ogni caso i compensi previsti rientrano tra le somme che concorrono al limite di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente. Nell'ambito delle risorse destinate ai compensi di cui al presente Regolamento devono essere compresi gli oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ateneo.

4. Il controllo sul rispetto del limite di cui al comma 1 del presente articolo è svolto annualmente dal competente Ufficio dell'Ateneo, l'anno successivo a quello di pagamento, con riserva di recupero sul trattamento stipendiale delle somme eccedenti il limite stesso. Le somme recuperate confluiscono nelle risorse di cui all'art. 3.

5. Ai docenti e ricercatori è consentito optare per la trasformazione dei compensi in fondi di ricerca, purché tale opzione venga esercitata prima del pagamento.

Art. 9 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del Decreto di emanazione sul sito web di Ateneo.

2. Il presente Regolamento si applica ai progetti competitivi che si concludono successivamente al 30 giugno 2023.

3. Il presente Regolamento si applica alle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), certificate a decorrere dal bilancio consuntivo 2023.

4. Nel caso di entrata in vigore, successivamente all'adozione del presente Regolamento, di norme di legge che prevedano ulteriori misure premiali o incentivanti rivolte al personale strutturato dell'Ateneo, i relativi compensi saranno erogati sulla base di quanto disciplinato dal presente Regolamento per quanto compatibile.